DECRETO 1 febbraio 1995 n.11 (pubblicato in pari data)

Riconoscimento giuridico Ordine Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.70 del 9 gennaio 1995;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 1995/1694 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ORDINAMENTO

DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO

E STATUTO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

- Art. 1 -

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)

E' costituito l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e notaio e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli avvocati e notai già iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

- Art. 2 -

(Sede)

L'Ordine degli Avvocati e Notai ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale.

L'Albo degli Avvocati e Notai è tenuto dall'Ordine degli Avvocati e Notai a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

- Art. 3 -

(Scopi)

L'Ordine degli Avvocati e Notai, nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

a)dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di avvocato e notaio;

b)salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;

c)attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;

d)vigilare sullo svolgimento della professione forense e notarile, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;

e)adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione forense e notarile;

f)agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

- Art. 4 -

(Oggetto della professione)

L'avvocato e notaio esplica la propria attività professionale nell'ambito dell'oggetto che è definito come segue:

a)nell'esercizio delle funzioni di Notaio egli attribuisce pubblica fede a quanto attesta o certifica di aver personalmente eseguito o essere avvenuto in sua presenza; pertanto, a titolo meramente esemplificativo, riceve gli atti tra vivi e di ultima volontà, conserva gli atti da lui stesso rogati e quelli ricevuti in deposito, rilascia copie conformi, certificati ed estratti e svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dalla consuetudine, rivestendo sempre, nell'esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale;

b)nell'esercizio delle funzioni di Avvocato egli rappresenta, assiste e difende le parti in qualunque stato e grado del giudizio, civile, penale, amministrativo o fiscale, sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale, svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere incarichi di curatore o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione ed ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze.

TITOLO II

ISCRIZIONI ALL'ORDINE E ALL'ALBO

- Art. 5 -

(Iscrizione all'Ordine)

L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;

b)avere residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;

c)godere dei diritti civili;

d)aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altra Università i cui titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica;

e)aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo art. 7.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

- Art. 6 -

(Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati e Notai, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di Avvocato e Notaio, è disposta dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati:

a)i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma che segue;

b)un documento comprovante la stipula di polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso i terzi derivante dall'attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di avvocato e notaio, sono incompatibili con:

a)qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;

b)la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone, fatta eccezione per le società fra professionisti;

c)la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale o agricola;

d)la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato.

Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui alla precedente lettera d) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti Superiori, l'insegnante di diritto del Liceo, l'Avvocato d'Ufficio ed il Giudice Conciliatore.

Non possono inoltre iscriversi all'Albo ed esercitare la libera professione di avvocato e notaio coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie in qualità di Magistrati, così come previsto dalla Legge 28 ottobre 1992, n. 83, qualora non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione delle funzioni; tale incompatibilità temporanea non colpisce coloro che abbiano svolto le funzioni di Giudice Conciliatore e di Uditore Commissariale, nonchè coloro che, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, abbiano svolto le funzioni di Procuratore del Fisco.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di Avvocato e Notaio sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, l'esercizio della libera professione sono subordinate alla prestazione di un giuramento, da rendersi di fronte al Deputato alla Giustizia e al Presidente del Consiglio dell'Ordine, col quale l'iscrivendo si impegni a svolgere la professione di avvocato e notaio con onestà, lealtà e correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle norme deontologiche in particolare.

- Art. 7 -

(Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e Notaio è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

I membri della Commissione Esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati in giurisprudenza che per almeno 5 anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino le funzioni di Giudice o la professione di Avvocato e Notaio. Il Congresso di Stato, il Deputato alla Giustizia ed il Consiglio dell'Ordine, oltre ai membri effettivi, nominano altrettanti supplenti cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni d'esame.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto

L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonchè delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.

L'esaminando dovrà sostenere due prove scritte, articolate nel modo che segue:

a)una, riguardante prevalentemente l'attività di avvocato, costituita da uno o piu' temi vertenti sulle seguenti materie:

- diritto e procedura civile;

- diritto e procedura penale;

- diritto amministrativo.

b)una seconda, riguardante prevalentemente l'attività notarile, costituita da uno o piu' temi vertenti sulla redazione di atti notarili.

L'esaminando che abbia superato le prove scritte dovrà inoltre sostenere una prova orale costituita da quesiti vertenti sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale;

- diritto civile, con particolare riferimento al diritto comune;

- diritto commerciale;

- diritto del lavoro;

- diritto penale;

- diritto amministrativo;

- diritto processuale civile;

- diritto processuale penale;

- diritto tributario;

- diritto internazionale e diritto internazionale privato;

- ordinamento e deontologia professionali.

L'esame ha cadenza semestrale e si svolge fra il 10 ed il 20 dei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno; all'esame sono ammessi solamente coloro che ne abbiano fatto domanda rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre.

Onde evitare dubbi sull'imparzialità dei commissari, la loro nomina è effettuata, eventualmente sotto forma di semplice conferma, per ogni sessione di esami.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

- Art. 8 -

(Tirocinio)

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:

1.svolgimento di un periodo di pratica presso uno studio legale-notarile con durata di almeno trentasei mesi;

2.assistenza ad un numero minimo di trenta udienze in cause civili, trenta udienze in cause penali, dieci udienze in cause amministrative;

3.frequenza dei corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto giuridico con la collaborazione dell'Ordine.

Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1) del comma che precede sono rilasciati dai titolari degli studi legali-notarili, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante; la regolamentazione delle modalità del tirocinio sarà stabilita dal Consiglio dell'Ordine. Gli attestati comprovanti l'assistenza alle udienze di cui al punto 2) sono rilasciati dai Giudici residenti in Repubblica. Gli attestati comprovanti la frequenza dei corsi di cui al punto 3) sono rilasciati dall'Istituto Giuridico.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

I praticanti, regolarmente iscritti all'apposito Registro e che non versino in alcuna delle incompatibilità previste nell'art. 6, dopo 18 mesi di effettivo espletamento del tirocinio, possono patrocinare le controversie innanzi al Giudice Conciliatore e occuparsi stragiudizialmente di questioni che non superino per valore la competenza di quest'ultimo Giudice.

Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art.7.

I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro quanto vengono iscritti all'Ordine ovvero quando, decorsi sei anni dall'iscrizione, non abbiano ancora superato l'esame di abilitazione.

Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

TITOLO III°

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE

DI AVVOCATO E NOTAIO

- Art. 9 -

(Doveri generali)

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di avvocato e notaio, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

CAPO I

DOVERI DELL'AVVOCATO

SEZIONE I

DOVERI DELL'AVVOCATO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

- Art. 10 -

(Doveri)

L'Avvocato, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:

a)svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;

b)svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;

c)adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;

d)conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;

e)mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;

f)prestare la propria attività difensiva quando ne sia richiesto dagli Organi Giudiziari in base alle leggi vigenti;

g)evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;

h)rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;

i)rispettare le norme deontologiche degli ordini forensi di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

- Art. 11 -

(Divieti)

E' fatto divieto all'avvocato:

a)di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;

b)di accapparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie o procacciatori;

c)di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale, indipendentemente dall'integrazione di una condotta illecita civilmente o penalmente;

d)di minacciare alla controparte azioni od iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie;

e)di convenire il patto di quota lite.

f)di assistere parti che abbiano interessi contrapposti;

g)di prestare la propria opera in controversie, anche se deferite alla decisione di arbitri, nelle quali possano essere usati come prove atti da lui rogati o autenticati nell'esercizio dell'attività notarile o si discuta della validità di tali atti.

SEZIONE II

DOVERI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Art. 12 -

(Comportamento)

Al fine di rendere piu' sereno e corretto lo svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto.

L'avvocato deve comunque tenere sempre rigorosamente riservati i rapporti professionali avuti coi colleghi.

- Art. 13 -

(Contatti con la controparte)

Sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, l'avvocato non può mettersi in contatto con la controparte se questa è assistita da altro legale.

In particolare la corrispondenza deve essere inviata al legale della controparte, salvo casi eccezionali in cui comunque quest'ultimo deve essere informato con invio per conoscenza della missiva.

- Art. 14 -

(Divieto di apprezzamenti negativi)

E' fatto divieto all'avvocato di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

SEZIONE III

DOVERI DELL'AVVOCATO

NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

- Art. 15 -

(Rapporti coi Magistrati)

I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità ed al rispetto quali si convengono alle rispettive funzioni.

- Art. 16 -

(Rapporti col personale dell'Amministrazione)

I rapporti con il personale della pubblica amministrazione debbono essere improntati a reciproco rispetto.

- Art. 17 -

(Divieto di testimonianza)

E' fatto divieto all'avvocato di deporre come testimone su fatti appresi o su atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale.

CAPO II°

DOVERI DEL NOTAIO

- Art. 18 -

(Correttezza)

Il Notaio esercita le proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

- Art. 19 -

(Doveri)

Il Notaio nell'esercizio delle proprie funzioni deve:

a)mantenere costantemente la propria indipendenza ed autonomia;

b)adempiere al proprio ministero con la massima diligenza;

c)mantenere rapporti corretti con i colleghi;

d)applicare gli onorari ed i diritti accessori nella misura stabilita dal tariffario vigente;

e)astenersi rigorosamente da comportamenti di illecita concorrenza;

f)indicare nella propria parcella le singole voci del tariffario e specificare le spese sostenute.

g)curare che gli atti da rogare o da autenticare non siano contrari a norme imperative o all'ordine pubblico dello stato in cui gli atti stessi debbano dispiegare i loro effetti.

- Art. 20 -

(Divieti)

E' fatto divieto al Notaio:

a)di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;

b)di accaparrare la clientela offrendo prestazioni a mezzo di agenzie o procacciatori;

c)di ricevere o autenticare atti che possano essere usati come prove in controversie, anche compromesse in arbitri, nelle quali stia esplicando la propria attività di avvocato;

d)di esercitare le proprie funzioni al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

TITOLO IV°

ORGANI DELL'ORDINE

- Art. 21 -

(Organi)

Sono Organi dell'Ordine:

1.l'Assemblea;

2.il Presidente;

3.il Consiglio;

4.il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

CAPO I°

ASSEMBLEA

- Art. 22 -

(Definizione)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonchè di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

- Art. 23 -

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

1.discute e approva o modifica il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;

2.provvede alla elezione dei membri del Consiglio;

3.elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti, scegliendoli fra gli iscritti a Ordini o Collegi professionali sammarinesi;

4.delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;

5.discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

- Art. 24 -

(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax, da spedirsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

- Art. 25 -

(Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 26 -

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art. 27 -

(Adempimenti iniziali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.Una volta constatata la regolarità della costituzione

dell'Assemblea, nè la costituzione medesima, nè la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 28 -

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 29 -

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della Legge 20.02.1991, n. 28.

CAPO II

CONSIGLIO

- Art. 30 -

(Definizione)

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 31 -

(Poteri)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20.02.1991, n. 28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a

meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1.cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria agli Affari Interni, alla Segreteria agli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;

2.cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione legale e notarile e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;

3.opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;

4.esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;

5.si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal titolo III° del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione piu' consona allo spirito della professione legale e notarile, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;

6.si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonchè lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;

7.tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;

8.propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;

9.esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;

10.delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio a norma di Legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quinto degli iscritti all'Ordine o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 25;

11.stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonchè delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;

12.si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;

13.provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

14.designa i proprii rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

- Art. 32 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonchè ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

- Art. 33 -

(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 34 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 35 -

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 36 -

(Definizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo.

- Art. 37 -

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori Effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

- Art. 38 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO IV

AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 39 -

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'Avvocato e Notaio iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della classe forense e notarile ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

a)richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della Legge 20.02.1991, n. 28;

b)censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della Legge 20.02.1991, n. 28;

c)sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della Legge 20.02.1991, n. 28;

d)cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della Legge 20.02.1991, n. 28;

e)radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della Legge 20.02.1991, n. 28.

- Art. 40 -

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una verifica della fondatezza della notizia, provvede nel piu' breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può, anche prima della data fissata per la convocazione, prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare

memorie, chiedere un rinvio e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incombenti e gli altri elementi eventualmente addotti dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

- Art. 41 -

(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Ove la Commissione non si pronunci entro il termine fissato dal comma che precede, il ricorso si intende accolto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 42 -

(Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del superiore art. 40, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

- Art. 43 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 39, 40, 41 e 42, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

TITOLO V

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 44 -

(Bilancio preventivo e conto consuntivo)

Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione

- Art. 45 -

(Redazione del Conto Consuntivo)

Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I°

ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO PER GLI AVVOCATI E NOTAI

GIA' ISCRITTI ALL'ALBO DEI DIFENSORI E ALL'ALBO DEI NOTAI

- Art. 46 -

(Iscrizione degli Avvocati e Notai

già iscritti agli Albi previgenti)

Tutti gli avvocati e notai che alla data di entrata in vigore del presente Decreto sono già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, tenuti ai sensi delle Leggi previgenti, sono iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai e al relativo Albo, senza necessità del tirocinio, di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione, di cui all'art. 7, con le modalità previste negli articoli che seguono.

- Art. 47 -

(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)

Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), per l'iscrizione all'ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, per l'iscrizione all'Albo, fatto salvo quanto previsto nell'art.55.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a compilare l'elenco di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

- Art. 48 -

(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine

e del Collegio dei Revisori dei Conti)

Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'art. 24; la data della riunione non può essere fissata a piu' di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 22 e ss.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione, il contributo annuo ed il massimale assicurativo, di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), e procede quindi alla formale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi ed abbiano prodotto il documento comprovante la stipula della polizza assicurativa.

In attesa dell'iscrizione all'Ordine e all'Albo, così come disciplinati dal presente Capo, gli avvocati e notai iscritti agli albi tenuti ai sensi delle Leggi previgenti possono continuare ad esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO II°

NORME TRANSITORIE PER I PRATICANTI

- Art. 49 -

(Completamento del tirocinio ed esame di abilitazione)

Coloro che, all'entrata in vigore del presente Statuto, abbiano già iniziato il tirocinio professionale ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31 ottobre 1968, n. 39, e dalla Legge 4 maggio 1979, n. 24, sono ammessi a continuare il tirocinio ed a sostenere il colloquio così come disciplinati da tali Leggi purchè superino l'esame di abilitazione entro e non oltre il perentorio termine del 31 dicembre 1995

A coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma, non siano riusciti a superare l'esame di abilitazione entro il suddetto termine, il periodo di tirocinio già effettuato è considerato a tutti gli effetti come equivalente ad identico periodo di tirocinio eseguito nei modi previsti dal presente Statuto, fermo restando il completamento del tirocinio nei modi e termini di cui al precedente art. 7, ed il superamento dell'esame di abilitazione, di cui all'art. 6, ma con le facilitazioni previste in via transitoria dal successivo art. 50.

CAPO III°

NORME TRANSITORIE PER GLI ISCRITTI ALLA FACOLTA' DI

GIURISPRUDENZA

- Art. 50 -

(Durata del tirocinio per gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza)

Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente Statuto siano già iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza, il tirocinio, a parziale modifica di quanto previsto nell'art. 8, secondo comma, del presente Statuto, è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:

1.svolgimento di un periodo di pratica presso uno studio legale-notarile con durata di almeno diciotto mesi;

2.assistenza ad un numero minimo di quindici udienze in cause civili, quindici udienze in cause penali e cinque udienze in cause amministrative;

3.frequenza dei corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto Giuridico con la collaborazione dell'Ordine.

Della riduzione nella durata ed entità del tirocinio di cui al primo comma potranno però usufruire solamente coloro che superino l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Quanti non riescano a superare l'esame di abilitazione entro tale termine dovranno completare il tirocinio fino al raggiungimento dei minimi previsti nell'art. 8.

CAPO IV°

AVVOCATI E NOTAI STRANIERI

- Art. 51 -

(Esercizio dell'attività da parte di avvocati stranieri)

Gli avvocati e procuratori stranieri, purché regolarmente abilitati all'esercizio della professione nello stato da cui provengono, possono svolgere in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni di cui all'art. 4, lettera B) alle seguenti condizioni:

a)che lo stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà agli avvocati sammarinesi;

b)che essi agiscano di concerto con un avvocato sammarinese iscritto all'Albo, presso il quale debbono eleggere domicilio;

c)che, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato al Presidente del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata A.R., apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali e il nome dell'avvocato sammarinese presso il quale hanno eletto domicilio;

d)che essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente Statuto.

- Art. 52 -

(Atti rogati o autenticati da notai stranieri)

I notai stranieri non possono esercitare le loro funzioni nel territorio della Repubblica di San Marino.

Agli atti rogati o autenticati all'estero da notai stranieri è tuttavia accordata piena efficacia anche in territorio sammarinese purché non siano contrari a norme imperative o all'ordine pubblico ed a condizione che lo stato estero cui appartiene il notaio straniero riconosca analoga efficacia agli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi a parità di condizioni.

- Art. 53 -

(Accordi internazionali)

Nelle materie disciplinate dai due articoli che precedono è comunque fatto salvo quanto previsto in eventuali accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di San Marino.

CAPO V°

NORME FINALI

- Art. 54 -

(Ricorsi)

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario e dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68.

- Art. 55 -

(Deroghe transitorie al regime delle incompatibilità)

Possono essere iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, ai sensi di quanto disposto nel Capo I del presente titolo:

a)in deroga alle incompatibilità previste dall'art. 6, secondo comma, lettere a) e c), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori che all'entrata in vigore del presente Statuto sono titolari di licenza almeno dal 27 marzo 1992;

b)in deroga all'incompatibilità prevista dall'art. 6, secondo comma, lettera d), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla Legge 8 marzo 1927, n.7.

- Art. 56 -

(Abrogazioni)

Sono abrogate le leggi 1 dicembre 1967, n. 50, 1 dicembre 1967, n. 51, 1 dicembre 1967, n. 52, e 1 dicembre 1967, n. 53, le quali continueranno tuttavia a trovare applicazione come tariffe professionali fino a che non vengano sostituite dalle nuove predisposte dall'Ordine ed approvate

dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni così come previsto dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Le norme contenute nel presente Statuto e nella Legge 20 febbraio 1991, n. 28, in materia di sanzioni disciplinari si applicano alle sole infrazioni disciplinari commesse successivamente all'entrata in vigore del presente statuto.

- Art. 57 -

(Avvocatura dello Stato)

Gli avvocati e Notai appartenenti all'Avvocatura dello Stato non sono soggetti alla disciplina dettata dal presente Statuto.

Essi sono tuttavia tenuti a rispettare le regole deontologiche previste nel Titolo III del presente Statuto, in quanto non contrastanti con norme inderogabili sul pubblico impiego che contengano una diversa disciplina della loro attività professionale.

- Art. 58 -

(Entrata in vigore del presente Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Avvocati e Notai.